

Legge applicabile e giurisdizione competente in caso di infortunio sulle piste di sci.

Situazione francese nei confronti dell'evoluzione della normativa europea e della protezione del consumatore.

Parte 1.

Verso una competenza razionalizzata che privilegia la competenza dei tribunali e l'applicazione della legge del luogo dell'infortunio.

I. La normativa CE n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007

1. Quadro generale della Normativa n. 864/2007:

- L'obiettivo dell'articolo 655 b) del Trattato CE è di rendere compatibili le regole applicabili negli Stati Membri in tema di conflitto di leggi e di competenza.

- Precedenti accordi importanti :

- Convenzione di Roma (I) del 1980 sugli obblighi contrattuali.
- Tampere : 1999, sul riconoscimento reciproco delle sentenze e altre decisioni giudiziarie.
- 2000 : programma di implementazione del principio di riconoscimento reciproco stabilito dalla Commissione e dal Consiglio.
- 5 novembre 2004 : programma dell'Aia adottato dal Consiglio europeo, che raccomanda il proseguimento, con determinazione, dei lavori sulle regole di conflitto di leggi per gli obblighi non contrattuali.

- Questa normativa dell'11 luglio fa parte dei lavori in corso nell'ambito dell'Unione Europea allo scopo di creare un vero e proprio spazio europeo di libertà e giustizia. Si tratta di fare in modo che i tribunali di tutti gli Stati membri applichino la stessa legge in caso di controversia transnazionale in materia di responsabilità civile, facilitando in questo modo il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie all'interno dell'Unione.

- Secondo il Commissario Franco Frattini : « *Si tratta di un testo fondamentale sia per il completamento dello spazio di giustizia europeo che per il funzionamento corretto del mercato interno* ».
- Finora, gli Stati non disponevano di regole comuni per designare la legge applicabile in materia non contrattuale e di conseguenza ogni tribunale applicava le proprie regole nazionali.
- In questo caso, dato che le soluzioni giuridiche comportano necessariamente il rischio di variare da un paese all'altro, le parti potrebbero essere indotte a portare la controversia davanti al tribunale che applicherà la legge più favorevole a loro, ossia il « forum shopping ».

2. Contributo della Normativa n. 864/2007

- Il principio « *lex loci delicti commissi* » costituisce la soluzione di base in materia di obblighi non contrattuali nella quasi totalità degli Stati membri. L'applicazione concreta di questo principio in caso di variabilità dei criteri di aggregazione varia nei diversi paesi. Questa situazione è fonte di insicurezza per quanto riguarda il diritto applicabile.
- L'aggregazione al paese del luogo dove si è verificato il danno diretto (*lex loci damni* ») crea **un giusto equilibrio** fra gli interessi della persona la cui responsabilità è invocata e quelli della persona lesa, e corrisponde inoltre alla concezione moderna del diritto di responsabilità civile e allo sviluppo dei sistemi di responsabilità obbiettiva. (commento preliminare della normativa).

Articolo 4 . 1 : « la legge applicabile a un obbligo non contrattuale che risulta da un fatto dannoso è quella del paese dove si verifica il danno, qualunque sia il paese in cui si verifica il fatto che ha generato il danno e qualunque siano il o i paesi nei quali si verificano conseguenze indirette di tale fatto ».

Articolo 4. 2 : Tuttavia, quando una persona la cui responsabilità è invocata e la persona lesa hanno la loro residenza abituale nello stesso paese al momento del verificarsi del danno, si applica la legge di questo paese.

Articolo 4. 3 : Se, dall'insieme delle circostanze, risulta che il fatto dannoso presenta legami palesemente più stretti con un paese diverso dal paese di cui ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di questo altro paese. Un legame palesemente più stretto con un altro paese potrebbe basarsi, in particolare, su di una relazione preesistente fra le parti, quale un contratto, che presenti un legame stretto con il fatto dannoso in questione.

Secondo i commenti preliminari della Normativa: l'art 4.2 deve considerarsi tale da creare un'eccezione a questo principio generale, in quanto stabilisce un'aggregazione speciale. L'art 4.3 deve essere inteso come una clausola derogatoria agli art. 4.1 e 4.2.

3. Modalità di applicazione della Normativa n. 864/2007

- si applica nelle situazioni che comportano un conflitto di leggi, con obblighi non contrattuali che dipendono dalla materia civile e commerciale.

Non si applica, in particolare, alle materie fiscali, doganali ed amministrative, né alla responsabilità incorsa dallo Stato per gli atti od omissioni commessi nell'esercizio del pubblico potere (« acta iure imperii »). (art. 1)

- Il danno deve essere inteso come una lesione risultante da un fatto dannoso, da un arricchimento senza causa, da una gestione d'affari, o da una « culpa in contrahendo ». (art. 2)

- Il regolamento lascia alle parti la libertà di scegliere la legge applicabile all'obbligo non contrattuale, con un accordo posteriore al fatto che ha generato il danno, o con un accordo anteriore quando entrambe le parti esercitano un'attività commerciale. (art. 14).

- Tuttavia questa scelta non può pregiudicare l'applicazione delle disposizioni imperative del diritto comunitario.

- La legge applicabile a un obbligo non contrattuale governa in particolare : le condizioni e l'ambito della responsabilità, i motivi di esonero ; la limitazione e la condivisione della responsabilità ; la natura e la valutazione dei danni ; la trasmissibilità del diritto di ottenere un risarcimento...

(art. 15)

- Le disposizioni della presente normativa non compromettono l'applicazione delle disposizioni di legge del foro, che regolano imperativamente la situazione, qualunque sia la legge applicabile all'obbligo non contrattuale. (art. 16)

- Per valutare il comportamento della persona la cui responsabilità è invocata, sono prese in considerazione, in qualità di elemento di fatto e per quanto necessario, le regole di sicurezza in vigore nel luogo e alla data del verificarsi del fatto che ha comportato la responsabilità. (art. 17)

- La persona lesa può agire direttamente contro l'assicuratore della persona che deve il risarcimento, se la legge applicabile all'obbligo non contrattuale o la legge applicabile al contratto di assicurazione lo prevede. (art. 18).

- Data di applicazione della normativa : 11 gennaio 2009. (art. 32)

II. Compatibilità con i principi di protezione derivanti dal diritto del consumo.

- Se, in Italia, risulta che la competenza territoriale sia quella del domicilio del consumatore (art 18.2 de CPC . Cass. SU N. 14669/03 e Cass. N. 13642/06), nel diritto francese, l'art. 42 del Nuovo Codice di Procedura Civile (NCPC) prevede che : La giurisdizione territorialmente competente è, salvo disposizione contraria, quella del luogo di residenza del convenuto.

Quando vi sono più convenuti, il richiedente si rivolge, a sua scelta, alla giurisdizione del luogo dove risiede uno di loro.

Secondo il Decreto n. 81-500 del 12 maggio 1981, art. 7, solo se il convenuto non ha né domicilio né residenza conosciuta, il richiedente può rivolgersi alla giurisdizione del luogo dove risiede o alla giurisdizione di sua scelta se risiede all'estero.

In regola generale, è quindi il luogo dell'incidente che determinerà la competenza, in coerenza con la legge determinata dalla normativa del 11.07.2007.

Nella normativa CE del 11.07.2007 la compatibilità colla tutela del consumatore appare risolta con l'art. 4 par. 2, che ritiene l'implementazione di un sistema a cascata di fattori di aggregazione al termine del quale la legge del paese nel quale si è verificato il fatto generatore del danno può eventualmente essere scartata se il fatto dannoso presenta legami palesemente più stretti con un altro paese.

Parte 2.

La specificità del regime delle piste nel diritto francese

I. Il gioco delle competenze amministrative e giudiziarie

Contrariamente alla situazione italiana, ad esempio, la cui legge del 24.12.2003 ha proclamato l'unicità del regime della responsabilità sulle piste, la giurisprudenza francese ha stabilito un regime basato su di una doppia competenza concorrente fra i tribunali giudiziari e i tribunali amministrativi.

1. Le aree sciabili sono di competenza del diritto amministrativo

- Le aree sciabili sono le zone accessibili per gravità a partire dagli impianti di risalita o in prossimità o che riportano alla stazione.

- Rispetto a una circolare ministeriale del 4 gennaio 1978, la giurisprudenza amministrativa definisce queste aree come « tutto il territorio del comune dove è possibile dedicarsi alla pratica dello sci », e fa le seguenti distinzioni :

- Le zone servite dagli impianti di risalita (ordinanza del sindaco, classificazione delle piste e responsabilità)
- Le zone riservate allo sci di montagna o alle escursioni (informazione rilevamento meteo con un regime specifico per i soccorsi e la responsabilità).

- La responsabilità del sindaco rientra nel quadro amministrativo :

Art L 2212.1 : la polizia municipale è di competenza propria del sindaco.

Art L 2212.2 : la missione della polizia municipale è di assicurare la sicurezza pubblica, che comprende in particolare l'obbligo di prevenire, con precauzioni adeguate, gli infortuni, gli smottamenti di terra, le valanghe...

- la responsabilità del comune può basarsi su due fondamenti : il danno da lavori pubblici e la colpa dell'autorità di polizia. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la pista di sci non costituisce un'opera pubblica (CE 12 dicembre 1986), e questo esclude quindi l'ipotesi del danno da lavori pubblici.

Di conseguenza, una vittima può solo basarsi sulla colpa dell'autorità di polizia per attaccare un comune.

- La responsabilità del sindaco risulta da un inadempimento, ad esempio nell'installazione di barriere, reti di protezione, cartelli di segnalazione. La vittima deve dimostrare che l'assenza di segnalazione o di protezione ha costituito un pericolo superiore a quello contro il quale uno sciatore deve premunirsi e che esiste quindi un legame di causalità fra la colpa del sindaco e il verificarsi dell'infortunio.

- La pista non è un'opera pubblica che giustificherebbe davanti al Tribunale Amministrativo la facoltà di invocare la presunzione di responsabilità della collettività pubblica (CE 12.12.1986)

- Affinché la presunzione possa essere ritenuta, è necessario trovarsi in presenza di un'installazione circostante (scala, corrimano, cannone sparaneve, tunnel...), che presenti un difetto di manutenzione o di progettazione.

- Esempio di giurisprudenza :

- CE 27 settembre 1991 : dichiara il comune responsabile per avere ommesso di segnalare la presenza di un torrente lungo un passaggio utilizzato dagli sciatori, con la conseguenza che uno di loro è annegato.

- CE 4 marzo 1991 : condanna il comune per avere lasciato aperta una pista pericolosa e ghiacciata.

- La giurisprudenza amministrativa ha recentemente completato le condizioni di aggregazione della pista al demanio pubblico :

- richiedendo una sistemazione sufficiente perché sia integrata al demanio pubblico (Corte d'Appello di LIONE 3 febbraio 2005)

- « alcuni lavori di livellamento » non fanno della pista di sci un demanio pubblico (Corte d'Appello di LIONE 17 nov. 2005). (sentenza allegata alla pratica).

2. Situazione in caso di concessione di gestione.

-Articolo L. 342-9

« Il servizio degli impianti di risalita, all'occorrenza esteso agli impianti necessari per la gestione delle piste di sci, è organizzato dai comuni sul territorio dei quali si trovano gli impianti, o da raggruppamenti di comuni, o dal dipartimento al quale possono affidare l'organizzazione o la messa in opera del servizio, tramite una convenzione, entro i limiti di un perimetro geografico definito.

I comuni o i raggruppamenti di comuni possono associarsi al dipartimento, a loro richiesta, per organizzare questo servizio. »

Questo può essere fatto :

- tramite una regia comunale. In questo caso, la competenza sarà per principio quella dell'ordine amministrativo e del Tribunale Amministrativo, a meno che non si consideri che esista in questo modo l'organizzazione di un servizio industriale e commerciale (SPIC)
- tramite una concessione a un servizio pubblico industriale e commerciale, per la sola parte degli impianti di risalita, o per l'insieme della gestione delle aree sciabili (manutenzione delle piste e mezzi di risalita, più sicurezza).

Le relazioni fra il SPIC e l'utente sono di competenza dell'ordine giudiziario.

- **un'ordinanza della Corte d'Appello di Grenoble del 14 novembre 2005** : « la responsabilità del SPIC è da ricercarsi sulla base contrattuale, per via del contratto che lo lega all'utente per quanto riguarda la corretta manutenzione delle aree sciabili ». « Questo obbligo di sicurezza è un obbligo di mezzo, in quanto l'attività sciistica comporta una parte di impegno e di rischio. La colpa del gestore nello svolgimento del proprio obbligo deve quindi essere dimostrata dall'utente ».

- **Tribunale Superiore Amministrativo, 15 dicembre 2003** :

I tribunali giudiziari sono gli unici competenti per giudicare una controversia che oppone un SPIC a uno sciatore vittima di una caduta che imputa alle condizioni della pista.

3. Principio di doppia competenza.

- **Corte d'Appello di Chambéry, 14 marzo 2006** : « *la circostanza che il sindaco sia investito del potere di polizia sulle vie pubbliche, che non può delegare, non impedisce il giudice di ricercare se il concessionario della gestione tecnica e commerciale di uno spazio pubblico, durante lo svolgimento della propria missione, commette un errore che può essere separato dal servizio comunale* ».

> In questo caso, la società concessionaria (3 Vallées) commette quindi un errore, ai sensi dell'articolo 1382 del Codice Civile, per avere ommesso di attrezzare la pista con un mezzo capace di evitare la caduta di uno sciatore in un burrone.

- **Corte d'Appello di Nancy, 14 dicembre 2006** : « *La Corte riconosce una colpa legata alla carenza dell'autorità di polizia, il sindaco avrebbe dovuto sistemare una protezione del rilevato dello skilift urtato dalla vittima* » « *Che la responsabilità della gestione delle piste, considerata come un servizio pubblico industriale e commerciale, non può essere ricercata solidalmente davanti ai tribunali amministrativi, in quanto la capacità d'attrazione del danno da lavori pubblici non è applicabile alle relazioni fra il SPIC e il suo utente (Tribunale Superiore Amministrativo, 24 giugno 1954 Galland)* ».

> Questa sentenza non significa che il servizio delle piste non sia responsabile, ma invita la vittima a portare la vertenza davanti alla giurisdizione giudiziaria per quanto riguarda la sua azione nei confronti del servizio delle piste.

- Corte d'Appello di Nancy, 17 maggio 2005 :

Nella fattispecie si è verificato un infortunio, in quanto la vittima è passata sotto una rete di sicurezza prima di cadere in un ruscello.

« Nel caso di una concessione di servizio pubblico degli impianti di risalita, che include anche la messa a disposizione di aree sciabili preparate e segnalate, la società concessionaria assume un obbligo proprio di sicurezza, che impone di garantire la sicurezza delle piste di sci. »

La responsabilità del gestore è quindi ritenuta davanti ai tribunali giudiziari.

E la Corte aggiunge *« Questo obbligo di sicurezza è distinto dai poteri di polizia che il sindaco esercita sul territorio del proprio comune »*. Questo lascia allora la possibilità alla vittima di fare appello contro il comune davanti ai tribunali amministrativi ?

Secondo un principio costante, il ricorso davanti a giurisdizioni giudiziarie non esclude il ricorso davanti alle giurisdizioni amministrative, e neanche la facoltà di citare il comune per indennizzo impedisce di perseguire il gestore (C. Cass. 9 nov. 1999 ; Cass. Crim. 14 marzo 2000)

PROSPETTIVE

In conclusione, per quanto riguarda più particolarmente le controversie relative agli infortuni di sci, la normativa dell'11 luglio 2007 costituisce un progresso significativo nell'implementazione di uno spazio di libertà e di sicurezza.

Rispetto alla problematica delle azioni intraprese nell'ambito della protezione del consumatore, la questione appare risolta con l'art. 4 par. 2, che ritiene l'implementazione di un sistema a cascata di fattori di aggregazione al termine del quale la legge del paese nel quale si è verificato il fatto generatore del danno può eventualmente essere scartata se il fatto dannoso presenta legami palesemente più stretti con un altro paese.

In questa materia, solo una relazione contrattuale preesistente fra le parti potrebbe giustificarlo.

Attualmente, nel diritto francese, la normativa permette di confortare l'applicazione della legge del « foro » e, nella fattispecie, la specificità molto protettiva del nostro sistema, che permette all'utente di ricercare congiuntamente la responsabilità del gestore delle aree sciabili e del pubblico potere.

Per l'avvenire, questa razionalizzazione dovrebbe favorire l'avvicinamento delle legislazioni applicabili, in particolare per i regimi di indennizzo, che comportano differenze notevoli (pregiudizio morale, valutazione dell'attentato all'integrità fisica....) che saranno sempre meno accettate dagli utenti.

Michel BAILLY

